



COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 351 (temporanea)

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA DEI MARTIRI (TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DELLA S.P. 68) PER LAVORI ALLA CONDOTTA FOGNARIA

IL SINDACO

VISTA la comunicazione in data 19/03/2026 del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, con sede a Moncalvo (AT) in via Ferraris 3, nella quale veniva evidenziata la necessità di eseguire lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria in via dei Martiri di fronte ai civici 58 (pari) e 39 (dispari);

CONSIDERATO che detti lavori comporteranno, per un periodo di circa 3 giorni, la chiusura totale della carreggiata, impedendo quindi il transito ad ogni categoria di veicoli;

RITENUTO pertanto di sospendere la circolazione, sia veicolare che pedonale ad eccezione dei residenti che per raggiungere le proprie abitazioni non debbano attraversare il luogo degli scavi, dalle ore 8:00 del giorno lunedì 13 aprile 2026 alle ore 18:00 del giorno mercoledì 15 aprile alle ore 18:00, e comunque fino alla conclusione dei lavori, in via dei Martiri (tratto interno al centro abitato della S.P. 68 dal km 2+030 al km 2+365) nel tratto tra l'incrocio con via Monteacuto/Debernardi a via Martire Giambone nonché di disporre il divieto di sosta nel suddetto tratto di strada;

VALUTATO di individuare come percorso alternativo, escluso i mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, via Martire Giambone per entrambi i sensi di marcia;

RITENUTO, al fine di garantire la transitabilità, di istituire il divieto di sosta ambo i lati in tutta via Martire Giambone;

RITENUTO inoltre di impedire il transito, per lo stesso periodo, a tutti i mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in tutto il centro abitato del Comune di Camagna Monferrato, a partire dall'incrocio in regione Madonna con la strada Comunale Strama e la S.P. 69 e fino all'incrocio con la S.P. 73 "La Rabbiosa";

VALUTATO di individuare come percorso alternativo, per i mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e massa effettiva fino a 11 tonnellate la strada Comunale Stramba o, per i mezzi aventi massa superiore, la Strada Provinciale 69 "della Bonina";

RILEVATO inoltre che appare opportuno istituire una limitazione della velocità massima dei veicoli a 30 km/h nelle vie poste in zona perimetrale a quella dove verranno eseguiti le lavori;

RILEVATO necessario disporre, in considerazione dell'elevato numero soggetti interessati dalle limitazioni, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio, e apposizione di opportuni avvisi nelle vie oggetto di limitazione a carico della ditta esecutrice;

RITENUTO infine l'impossibilità di disporre deroghe al divieto di transito veicolare per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del d.lgs. 285/92 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5, comma 3, l'art. 6, commi 4 e 5, l'art. 7, commi 1 e 3 e l'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);

VISTI gli artt. 30, 42 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

VISTO l'articolo 50 comma 5 e l'articolo 54 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Nulla Osta della Provincia di Alessandria rilasciato in data odierna;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito:

ORDINA

1. **DI ISTITUIRE** il divieto di transito, sia veicolare che pedonale, e di sosta in via dei Martiri (tratto interno al centro abitato della S.P. 68 dal km 2+030 al km 2+365) nel tratto tra l'incrocio con via Montecacuto/Debernardi a via Martire Giambone dalle ore 8:00 del giorno lunedì 13 aprile 2026 alle ore 18:00 del giorno mercoledì 15 aprile alle ore 18:00, e comunque fino alla conclusione dei lavori;
2. **DI ESCLUDERE DAL DIVIETO** i soli residenti che per raggiungere le proprie abitazioni non debbano attraversare il luogo degli scavi,
3. **DI INDIVIDUARE** come percorso alternativo, escluso i mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, via Martire Giambone per entrambi i sensi di marcia;
4. **DI ISTITUIRE**, per lo stesso periodo, il divieto di sosta ambo i lati in tutta via Martire Giambone;
5. **DI ISTITUIRE** il divieto di transito, per lo stesso periodo, a tutti i mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in tutto il centro abitato del Comune di Camagna Monferrato, a partire dall'incrocio in regione Madonna con la strada Comunale Strama e la S.P. 69 e fino all'incrocio con la S.P. 73 "La Rabbiosa";
6. **DI INDIVIDUARE** come percorso alternativo, per i mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e massa effettiva fino a 11 tonnellate la strada Comunale Stramba o, per i mezzi aventi massa superiore, la Strada Provinciale 69 "della Bonina";
7. che nel caso in cui i lavori fossero terminati prima, potrà essere ripristinata l'ordinaria viabilità;
8. al Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato ed alla ditta EDILNOVA S.r.l., con sede a Ticineto (AL) in strada Vallazza n. 2, esecutrice dei lavori, l'apposizione e la custodia dell'apposita segnaletica inerente i divieti e le deviazioni (come da schemi allegati) nonché quella necessaria per la sicurezza e la visibilità del cantiere. La segnaletica temporanea di cantiere e i dispositivi luminosi dovranno essere conformi al d.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) ed al Decreto 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo). La posa in opera, il guardianaggio, la manutenzione della segnaletica di chiusura e di deviazione del traffico in corrispondenza dei nodi stradali principali e di quelli che convogliano lo stesso sul percorso alternativo, nonché le installazioni luminose di segnalazione cantiere, restano interamente a carico del Consorzio

dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato ed alla ditta EDILNOVA S.r.l. che dovrà garantirne il costante buon funzionamento per l'intero periodo dei lavori.

9. di disporre, durante tutta la durata delle manifestazioni, la limitazione della velocità massima a 30 km/h nelle strade poste nel perimetro delle stesse;
10. La pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza per la durata di giorni 15, l'apposizione della prescritta segnaletica, l'affissione di appositi avvisi nella vie oggetto di limitazione;
11. di trasmettere copia della presente ordinanza al Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato ed alla ditta EDILNOVA S.r.l. per gli adempimenti di competenza;
12. Di dare comunicazione della presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Alessandria;
 - Questura di Alessandria;
 - Provincia di Alessandria - Direzione Viabilità;
 - Comando Carabinieri Stazione di Vignale Monferrato;
 - Comando Polizia Stradale di Alessandria;
 - Servizio Di Emergenza Territoriale 118 - Alessandria;
 - Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Di Alessandria;
 - Società Cosmo S.p.A.;
 - Società Bus Company;
 - Comuni di Conzano e Vignale Monferrato;

Per opportuna conoscenza e per gli eventuali rispettivi provvedimenti di competenza.

AVVERTE

Che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, presentare ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al Tribunale Amministrativo della Regione (T.A.R.) Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, con ricorso straordinario per motivi di legittimità al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. 495/1992 è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica.

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal d.lgs. 285/92, ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, comma 1 lett. a) dello stesso decreto.

Dalla Residenza Municipale, 02/04/2026

IL SINDACO
f.to Claudio SCAGLIOTTI